

Prot. Rev. n.3 del 08/03/2017

**RELAZIONE DEL REVISORE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019**

**COMUNE di VALLE SALIMBENE
(PROVINCIA di PAVIA)**

REVISORE UNICO - DOTT. GIANANTONIO GIULIANI

Parere dell'organo di revisione sulla proposta del bilancio di previsione 2017 e dei documenti collegati (DUP)

L'organo di revisione del Comune di Valle Salimbene ricevuto in data 03/03/2017 i documenti definitivi relativi al bilancio di previsione 2017-2019 approvati dalla Giunta comunale nella seduta del 18/02/2017 con atto n. 14 e nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 approvata nella stessa seduta con deliberazione n. 13 pertanto ha proceduto al loro esame ai sensi degli articoli 234 e seguenti del d.lgs. 267/2000.

Il revisore ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio fosse redatto nel rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 ed in particolare:

1. *unità*: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge;
2. *annualità*: le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi;
3. *universalità*: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
4. *integrità*: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
5. *veridicità e attendibilità*: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;
6. *pubblicità*: le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;
7. *pareggio finanziario complessivo*: viene rispettato il pareggio di bilancio.

Si osserva altresì che, ai sensi dell'art. 42, lettera f) del d.lgs. 267/2000 la competenza, per la deliberazione delle tariffe, aliquote di imposta, aliquote per i tributi locali e per i servizi locali, è di competenza della Giunta comunale ad eccezione dell'aliquota IMU, dell'addizionale comunale IRPEF, delle tariffe TARI e delle aliquote TASI, le quali sono di pertinenza del Consiglio comunale. Rimane, altresì, di competenza del Consiglio comunale l'istituzione di nuove imposte o la modifica dei criteri di determinazione delle imposte e tasse.

Si prende atto che la quantificazione delle tariffe, delle aliquote di imposta e dei servizi locali e servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi stessi, è stata determinata, ove necessario, con atti di Giunta. Rilevato che per effetto di quanto dispone il comma 2, lett. a), dell'art. 243 del dlgs. 267/2000 sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri oggi stabiliti dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013 si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

Considerato che per questo Ente non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria.

Preso atto che la legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) ha esteso il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali all'anno 2017. Restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste : la TARI e le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto.

Pertanto sono a conferma le seguenti aliquote :

- aliquote relative all'imposta municipale propria nella misura del 0,86 % per gli altri immobili, del 0,50 % per le abitazioni principali A/1-A/8 e A/9;
- di conferma delle aliquote TASI nella misura del 1,8 per mille per gli altri immobili del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- di conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF unica nella misura dello 0,70 punti percentuali ;
- la conferma/modifica dell'imposta di pubblicità.

Si osserva che lo schema del bilancio di previsione 2016-2018 risulta redatto secondo quanto previsto dal d.lgs. 118/2011.

PREVISIONI DI COMPETENZA

Il bilancio preventivo d.lgs. 118/2011 avente carattere autorizzatorio pareggia nelle seguenti risultanze finali:

